

# Comune di Sinalunga

(Provincia di Siena)



## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

*(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)*

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.      del*

## SOMMARIO

ARTICOLO 1 - Oggetto del regolamento .....	3
ARTICOLO 2 - Definizioni oggettive.....	3
ARTICOLO 3 - Presupposto del canone .....	4
ARTICOLO 4 - Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale.....	4
ARTICOLO 5 - Tipologia di occupazioni .....	5
ARTICOLO 6 - Domanda di occupazione e requisiti necessari.....	6
ARTICOLO 7 - Termini del procedimento .....	7
ARTICOLO 8 - Rilascio dell'atto di concessione .....	7
ARTICOLO 9 - Comunicazione di occupazione e occupazione senza previa formalità.....	8
ARTICOLO 10 - Occupazioni di pronto intervento .....	9
ARTICOLO 11 - Contenuto dell'atto di concessione .....	10
ARTICOLO 12 - Occupazioni abusive .....	11
ARTICOLO 13 - Occupazioni con passi carrabili .....	12
ARTICOLO 14 - Esposizione di prodotti destinati alla vendita.....	13
ARTICOLO 15 - Occupazione con fioriere e vasi ornamentali .....	13
ARTICOLO 16 - Occupazione con banchetti/gazebo per attività di raccolta firme, per vendita di beneficenza e raccolta fondi, per attività promozionali e di propaganda .....	13
ARTICOLO 17 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico .....	13
ARTICOLO 18 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione .....	14
ARTICOLO 19 - Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc. ....	15
ARTICOLO 20 - Occupazioni con tende e tendoni .....	15
ARTICOLO 21 - Obblighi del concessionario .....	15
ARTICOLO 22 - Specificazione degli obblighi del concessionario in caso di occupazione effettuata con materiale inerte o di scarto ed in presenza di cantieri.....	16
ARTICOLO 23 - Obblighi in presenza di cantieri su area pubblica o privata.....	17
ARTICOLO 24 - Obblighi in presenza di lavori nel suolo e sottosuolo di proprietà comunale .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
ARTICOLO 25 - Proroga e rinuncia alla concessione .....	18
ARTICOLO 26 - Modifica sospensione e revoca della concessione .....	18
ARTICOLO 27 - Decadenza dalla concessione.....	18
ARTICOLO 28 - Condizioni per la legittima continuazione dell'occupazione in caso di subentro .....	19
ARTICOLO 29 - Istanze per i messaggi pubblicitari .....	19
ARTICOLO 30 - Tipologie di impianti pubblicitari.....	21
ARTICOLO 31 - Istruttoria amministrativa .....	23
ARTICOLO 32 - Procedure.....	24
ARTICOLO 33 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni .....	25
ARTICOLO 34 - Rinnovo, proroga e disdetta.....	26
ARTICOLO 35 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione.....	26
ARTICOLO 36- Decadenza ed estinzione della autorizzazione.....	27
ARTICOLO 37 - Soggetto tenuto al pagamento del canone .....	27
ARTICOLO 38 - Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere.....	27
ARTICOLO 39 - Determinazione della superficie di occupazione .....	28
ARTICOLO 40 - Criteri di determinazione della tariffa del canone per le occupazioni .....	29
ARTICOLO 41 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari .....	30

ARTICOLO 42 - Tariffe annuali e tariffe giornaliere.....	32
ARTICOLO 43 - Determinazione del canone.....	32
ARTICOLO 44 - Modalità e termini per il versamento .....	33
ARTICOLO 45 - Dichiarazione .....	33
ARTICOLO 47 - Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni.....	34
ARTICOLO 47 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni .....	34
ARTICOLO 49 - Riduzioni.....	35
ARTICOLO 50 - Esenzioni .....	36
ARTICOLO 51 - Controllo dei versamenti .....	40
ARTICOLO 52 - Sanzioni e indennità .....	40
ARTICOLO 53 - Riscossione coattiva .....	41
ARTICOLO 54 - Interessi .....	41
ARTICOLO 55 - Rimborsi .....	41
ARTICOLO 56 - Contenzioso.....	42
ARTICOLO 57 - Disposizioni finali e transitorie.....	42

## **ARTICOLO 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e del TUEL, Decreto Legislativo 267/2000, disciplina il *“canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”*, denominato “canone” ed istituito a decorrere dall'anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.

2. Il canone sostituisce: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la tariffa giornaliera sulla produzione dei rifiuti, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle provincie ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali (e provinciali), fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Il presente regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che, a vario titolo, insistono nell'ambito del territorio del Comune e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione o esposizione pubblicitaria, ivi compresa quelle relative alle pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente.

4. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sulla disciplina delle entrate comunali, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

## **ARTICOLO 2 - Definizioni oggettive**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

**a)** per “*suolo pubblico*” e “*spazi ed aree pubbliche*” si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune quali: le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc. nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, anche mediante servitù di uso pubblico c.d. *dicatio ad patriam* consistente nel comportamento del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità, un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di Comuni, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285;

**b)** per “*diffusione di messaggi pubblicitari*” si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico intendendosi come tale quello comunque accessibile da tali luoghi, o che sia da tali luoghi percepibile, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritto ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica intendendosi per tali i messaggi, a rilevanza economica, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine del soggetto pubblicizzato, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro. Si considerano rilevanti, ai fini della debenza del canone, tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, effettuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'art. dall'art.47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e succ.ve mod.ni).

### **ARTICOLO 3 - Presupposto del canone**

1. Il presupposto del canone è rappresentato da:

**a)** occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico;

**b)** la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti su beni privati, laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, intendendosi come tale quello comunque accessibile, del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

**c)** L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, limitatamente alla superficie comune, sicché nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico sarà comunque soggetta al canone.

## **ARTICOLO 4 - Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sia con riferimento alle limitazioni e divieti, che per la individuazione della tariffa standard annua e per le sue modificazioni in base ai coefficienti prefissati, in base alla popolazione residente in base ai dati statistici ufficiali, il Comune di Sinalunga appartiene alla classe IV, cui corrisponde la tariffa standard annuale di €40,00 a metro quadrato per la occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari;

2. Il territorio comunale, per la compiuta determinazione del canone, è suddiviso in due ovvero categorie come da elencazione allegata (ALL.A) al presente regolamento. Ad ognuna delle categorie è assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza desunta dal contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona dei pubblici servizi, nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico pedonale e veicolare, tenuto conto anche dell'utilizzazione che ne ritrae il singolo dall'uso esclusivo o speciale dei beni pubblici.

Alla luce delle prescrizioni dei precedenti commi del presente articolo si considera la seguente classificazione:

- "CATEGORIA 1" : centri abitati;
- "CATEGORIA 2" la restante parte del territorio;

Alla Categoria 1 si applica la tariffa più elevata. Alla Categoria 2 si applica la tariffa di cui alla Categoria 1 ridotta del 50%.

Relativamente alle esposizioni pubblicitarie, l'intero territorio comunale è delimitato in un'unica categoria, considerato in Categoria 2.

Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta Comunale con proprio atto.

## **ARTICOLO 5 - Tipologia di occupazioni**

1. Chiunque intenda occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'art.2 del presente regolamento, in via permanente o temporanea, deve preventivamente richiedere ed ottenere, dal competente ufficio comunale, il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee. A tal fine il Comune, con atto di organizzazione interna, determina gli uffici comunali competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione ed autorizzazione.

2. Sono da considerarsi permanenti le occupazioni, di carattere stabile effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, risulti non inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.

3. Sono da considerarsi temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, risulti inferiore all'anno, anche se periodiche ed in ogni caso sono da considerarsi temporanee quelle realizzate per le attività edili.

4. Sono parimenti occupazioni temporanee quelle realizzate occasionalmente, quali:

- a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e di ricorrenze civili e religiose;
- b) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
- c) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
- d) le occupazioni per non più di mq. 10 effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle ore 24;

e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici non comportanti attività di vendita e somministrazione e di durata non superiore alle ore 4.

## **ARTICOLO 6 - Domanda di occupazione e requisiti necessari**

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico deve farne apposita domanda al Comune. Sono fatte salve le procedure semplificate per casi particolari od eccezionali, comportanti inoltre all'Amministrazione di sola comunicazione o S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività), disciplinate dal presente Regolamento.

2. In presenza di più domande intese ad ottenere l'occupazione del medesimo suolo pubblico, la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della priorità nella presentazione della domanda.

3. La domanda di occupazione legata all'effettuazione di lavori edili deve necessariamente contenere il riferimento al titolo legittimante l'intervento edilizio ovvero all'autocertificazione del richiedente nel caso si tratti di intervento di edilizia libera.

4. L'essere in regola con il pagamento di eventuali canoni o indennità Cosap nonché della tassa rifiuti (TARI) - se ed in quanto dovuta dal concessionario in relazione all'attività in funzione della quale viene richiesta l'occupazione di suolo pubblico- sono requisiti fondamentali ai fini del rilascio di qualunque concessione relativa all'occupazione di suolo pubblico. Pertanto, chi intenda fare domanda di occupazione di suolo pubblico dovrà necessariamente allegare ad essa apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attestare il possesso dei suddetti requisiti. Nel caso in cui, a seguito di domanda di occupazione di suolo pubblico l'Amministrazione accerti in corso di istruttoria l'irregolarità dei pagamenti canone unico/cosap/tari, il richiedente viene invitato - ai sensi dell'art.10 bis della L.241/90 - a regolarizzarli, con l'avvertenza che il mancato adempimento comporta l'archiviazione della domanda. La concessione eventualmente rilasciata sulla base di una falsa dichiarazione sostitutiva è considerata come mai rilasciata ed espone il dichiarante concessionario, oltre che alle relative conseguenze penali, alla contestazione dell'originaria abusività della sua occupazione con applicazione della relativa indennità, maggiorata di sanzioni ed interessi.

5. La domanda, redatta in carta legale, deve tassativamente contenere i seguenti elementi:

- generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
- se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;
- indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
- ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare;
- misura dell'occupazione;
- durata e modalità d'uso dell'occupazione;
- il tipo di attività che si intende esercitare sull'area o lo spazio pubblico o sulla area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;
- le attrezzature con cui si intende effettuare l'occupazione;
- la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende realizzare o che si vuole installare;

- dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento.

La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiesta dall'ufficio competente per ogni tipologia di occupazione (planimetrie, disegni, grafici e rilevamenti fotografici). L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere un deposito cauzionale, nella misura che sarà stabilito dal competente ufficio, determinato di volta in volta secondo le diverse tipologie dell'occupazione. L'eventuale somma richiesta a titolo di cauzione, non produce interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte del competente ufficio comunale della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni sul territorio.

## **ARTICOLO 7 - Termini del procedimento**

1. Fatto salvo quanto eventualmente disposto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, gli uffici preposti al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni all'occupazione provvedono entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.
2. In relazione a particolari tipologie di occupazioni di suolo pubblico, comportanti sviluppi procedurali semplificati, con deliberazione della Giunta possono essere stabiliti termini ridotti od abbreviati per lo sviluppo del procedimento.
3. La concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ha natura personale.
4. La concessione o autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.

## **ARTICOLO 8 - Rilascio dell'atto di concessione**

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico e avvia il relativo procedimento istruttorio.
2. Il rilascio della concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico lungo le strade e relative pertinenze è subordinato al rispetto di quanto prescritto all'art.20 e seguenti del Codice della strada.
3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica.
4. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento concessorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'occupazione.
5. L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato con marca da bollo, facendo salvi i diritti di terzi, dietro effettuazione da parte del richiedente dell'eventuale versamento degli oneri a titolo di rimborso spese, diritti di istruttoria, ed altri oneri previsti dalla legge.

6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di occupazione suolo pubblico viene archiviata e si considera come mai proposta, ragion per cui l'eventuale occupazione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

7. Nell'atto di concessione relativo ad un'occupazione per l'effettuazione di lavori edili sono espressamente riportati anche i riferimenti che l'occupante è tenuto ad indicare nella sua domanda di occupazione ai sensi dell'art. 6 comma 3.

8. L'efficacia della concessione è subordinata al possesso in capo al concessionario del requisito della regolarità del pagamento di eventuali canoni pregressi afferenti il suolo pubblico del Comune di Sinalunga nonché della tassa rifiuti (TARI) se ed in quanto dovuta dal concessionario in relazione all'attività in funzione della quale viene richiesta l'occupazione di suolo pubblico. Ove detto requisito risultasse carente, la concessione - rilasciata su falsi presupposti - perderà efficacia retroattivamente, ovvero a decorrere dalla data di rilascio; la relativa occupazione sarà da considerare fin dall'origine senza titolo, e quindi abusiva ad ogni effetto.

9. Il concessionario è tenuto ad iniziare l'occupazione entro 2 mesi dalla data indicata in concessione quale data d'inizio della occupazione. Tale termine è ridotto a 15 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo. Se la concessa occupazione non inizia entro i suddetti termini il provvedimento concessorio decade automaticamente allo spirare dell'ultimo giorno utile. La mancata occupazione nei termini sarà oggetto di apposito rilievo in loco e relativo verbale, cui seguirà una semplice comunicazione al concessionario decaduto per avvisarlo della sopravvenuta decadenza. La decadenza è esclusa solo qualora l'ufficio abbia formalmente assegnato un nuovo diverso termine su motivata e documentata istanza scritta del concessionario che si trovi nella temporanea impossibilità di iniziare tempestivamente l'occupazione.

10. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere.

## **ARTICOLO 9 - Comunicazione di occupazione e occupazione senza previa formalità**

1. L'occupazione si intende concessa a seguito di comunicazione scritta all'Ufficio competente - da darsi almeno dieci giorni prima dell'occupazione, per le verifiche del caso, nelle seguenti ipotesi:

a) occupazioni – escluse quelle poste in essere con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, culturali, sportive o ricreative di durata non superiore alle 24 ore purchè non ricadenti negli spazi di particolare importanza cittadina individuati dalla Giunta, non comportanti l'adozione di provvedimenti di modifica della circolazione;

b) occupazioni aventi ad oggetto spazi di particolare importanza cittadina individuati dalla Giunta realizzate in occasione di manifestazioni politiche e/o sindacali, di durata non superiore alle 24 ore purchè non comportanti attività di vendita e/o di somministrazione (ad eccezione della sola somministrazione gratuita);

c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;



**d)** occupazioni per operazioni di manutenzione e pulizia dei portici e in generale delle aree private ad uso pubblico soggette alla fruizione collettiva, se effettuate con modalità e tempi congruenti e tali da minimizzare la sottrazione dell'area all'uso pubblico;

**e)** occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore, che non prevedono l'emanazione di un'ordinanza di provvedimenti di traffico (divieto di sosta, modifiche alla circolazione);

**f)** occupazioni effettuate dagli artisti di strada (cantautore, suonatore, funambolo, ecc.);

**g)** occupazioni, effettuate negli spazi pubblici appositamente individuati della durata massima di 24 ore non consecutive aventi ad oggetto la raccolta di firme, vendite di beneficenza e raccolta fondi, attività di propaganda e promozionali, anche di natura commerciale (purché non finalizzate alla vendita o alla sottoscrizione di contratti), fermo restando il pagamento del canone qualora dovuto;

**h)** occupazioni effettuate per piccoli lavori manutentivi di durata non superiore alle 6 ore, se ed in quanto non prevedano l'emanazione di un'ordinanza di provvedimenti di traffico (divieto di sosta, modifiche alla circolazione, ecc..) e non comportino manomissione del suolo o del sottosuolo;

**i)** occupazione costituita da un massimo di due fioriere, collocate ai lati dell'ingresso dell'attività commerciale o professionale o di abitazioni purché di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato per ogni elemento;

**l)** occupazioni realizzate in occasione di riprese cinematografiche e/o televisive di durata non superiore alle 24 ore, con attrezzature necessarie alla realizzazione delle riprese - attrezzature elettricisti (stativi, pannelli, luci a scarica - con ballast -, altre tipologie di luci, metrature caveria e copricaveria), attrezzature macchinisti (binari e carrelli, dolly, cranes -metratura-, con teste remotate o meno, consolle testa remotata); attrezzatura macchina da presa e suono (monitor regia; altri monitor; DIT sistema gestione files e backup; carrello registrazione suono, sedie e ombrelli per postazioni regia / attori) - su tutto il suolo pubblico, compresi gli spazi di particolare importanza cittadina individuati dalla Giunta.

**2.** La presenza di eventuali impedimenti rilevati in sede di verifica o prescrizioni sarà tempestivamente segnalata all'interessato anche tramite e-mail, fax, telefono, ecc. Copia della comunicazione, in quanto titolo giustificativo dell'occupazione, deve essere conservata nel luogo di occupazione per essere esibita agli agenti addetti al controllo unitamente alla ricevuta di pagamento del canone se dovuto.

**3.** La comunicazione di occupazione deve contenere: le generalità dell'occupante con relativi recapiti (indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, numero di fax,...); la localizzazione dell'area oggetto di occupazione (schema grafico planimetrico e documentazione fotografica, esclusivamente laddove ciò si renda necessario in ragione della tipologia di occupazione e della conseguente attività di controllo); la tipologia, il periodo, la durata e le modalità di occupazione.

## **ARTICOLO 10 - Occupazioni di pronto intervento**

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o per eseguire lavori che riguardano la pubblica incolumità o servizi di pubblica utilità, l'occupazione può essere effettuata senza la necessità di specifico atto autorizzativo. L'interessato ha tuttavia l'obbligo di darne immediata comunicazione al competente ufficio comunale e alla polizia municipale, indicando la tipologia dei lavori, la superficie occupata e allegando planimetria quotata, documentazione fotografica e relazione firmata da tecnico incaricato o verbale

emesso da autorità preposta (Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, ecc.), che attesti la necessità del pronto intervento. La durata di tali interventi non può essere superiore alle 48 ore, salvo quanto disposto al successivo comma 3.

2. Entro 48 ore dal termine dei lavori di pronto intervento l'interessato ha l'obbligo di provvedere al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico e di fornire all'ufficio comunale competente copia della relativa ricevuta.

3. Qualora il pronto intervento necessiti di un tempo superiore alle 48 ore, l'interessato dovrà presentare tempestivamente domanda a sanatoria di occupazione suolo pubblico al competente ufficio comunale, riferita alla complessiva durata dell'intervento (ivi compresa la durata del pronto intervento).

4. L'Amministrazione provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art.30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

## **ARTICOLO 11 - Contenuto dell'atto di concessione**

1. Nell'atto di concessione sono indicate: la durata della occupazione esplicitando il giorno d'inizio e di fine della stessa, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione nonché l'ammontare del canone dovuto.

2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:

- a) elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa;
- b) codice fiscale o partita I.V.A.;
- c) indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
- d) tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri;
- e) durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
- f) prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
- g) espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
- h) presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.

3. Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.

4. La concessione viene sempre accordata:

- a termine, per la durata massima di anni 29;
- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto dalla concessione.

6. Al termine della concessione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Codice della Strada (D.L. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. A tal fine l'occupante è tenuto a garantire, anche in presenza di eventuali deroghe, uno spazio per il transito pedonale non inferiore a 120 centimetri.

## **ARTICOLO 12 - Occupazioni abusive**

1. Sono da ritenersi occupazioni abusive, quelle:

- a) realizzate in mancanza della prevista concessione comunale e/o autorizzazione comunale o realizzate in maniera difforme da quella prevista in concessione/autorizzazione comunale;
- b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- c) che si protraggono oltre il termine stabilito dalla concessione/autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
- d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o la dichiarata la revoca o la decadenza;
- e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.
- g) relative alla concessione rilasciata a chi abbia falsamente auto-dichiarato il possesso del requisito di cui al comma 1 lettera b) dell'art.29 del presente Regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione del canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

3. È consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo, nella misura strettamente necessaria, in caso di comprovata ed urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purchè venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve (fax, pec, ecc.). In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare il provvedimento in via di sanatoria, in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.

4. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della Strada e del Reg. Att., fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.

5. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono validi anche ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I del D.Lgs. 285/1992, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al T.U. in materia edilizia (DPR 380/2001).

6. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali, che vengono sequestrati, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.

7. In caso di occupazione abusiva l'occupante è tenuto a corrispondere al Comune, in luogo del canone, un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, come previsto dall'art.52 comma 1 di questo Regolamento. Inoltre l'occupazione abusiva è sanzionata con l'applicazione della sanzione di cui all'art. 52 comma 2 di questo regolamento.

### **ARTICOLO 13 - Occupazioni con passi carrabili**

1. Le occupazioni con passi carrabili, regolarmente autorizzati ai sensi del vigente regolamento comunale, sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza e profondità di un metro convenzionale. Nel caso di passi carrabili a raso questa viene computata come ampiezza dello stesso varco carrabile misurata sul confine della proprietà privata, per la profondità di un metro convenzionale. Nei casi di passi carrabili di tipo leggero o pesante, la larghezza da considerare sarà la distanza tra i voltatesta (voltatesta compresi).

2. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile, fermo restando quanto stabilito nel successivo comma 3, l'interessato può ampliare l'occupazione nella misura necessaria a eseguire le suddette manovre oltre il metro di profondità e oltre la larghezza laterale qualora non sussistano impedimenti alla sicurezza e fluidità della circolazione. Il maggiore spazio occupato in tal modo è soggetto al pagamento del canone.

3. Ove il titolare non abbia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può ottenere la revoca con apposita domanda al Settore Polizia Municipale. Il ripristino dell'assetto stradale è effettuato a cura e spese del titolare stesso.

4. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano (ad es. modifica della sosta esistente). In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale (zebrature) atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Queste zebrature così definite vengono assoggettate al pagamento di un canone che si somma a quello del passo carrabile definito al comma 1. Ai fini del dimensionamento necessario al calcolo del canone, per quanto attiene alle zebrature, si considerano le stesse con una profondità standard pari ad un metro per tutto il loro sviluppo lineare, ivi

comprese le zebraure eventualmente realizzate sul lato stradale opposto al passo carrabile. La sosta sulle zebraure non comporta comunque la rimozione del veicolo.

#### **ARTICOLO 14 - Esposizione di prodotti destinati alla vendita**

1. L'esposizione su suolo pubblico di prodotti destinati alla vendita è soggetta a concessione comunale, non può essere localizzata sulla carreggiata stradale, deve sempre consentire il passaggio dei pedoni, nel rispetto delle misure minime previste dal vigente Codice della Strada ed è consentita:

- al di fuori degli esercizi commerciali in sede fissa limitatamente a frutta, verdura, prodotti ittici, piante, fiori, libri e riviste, distributori automatici correlati a tabaccherie, farmacie e parafarmacie (che non potranno contenere prodotti alimentari);
- al di fuori dei chioschi adibiti al commercio su aree pubbliche limitatamente a frutta, verdura, prodotti ittici, piante, fiori, libri e riviste.

#### **ARTICOLO 15 - Occupazione con fioriere e vasi ornamentali**

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione temporanea del suolo pubblico per collocare, ai lati o sul fronte degli ingressi o vetrine, vasi ornamentali e fioriere, a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio minimo di metri due, ridotti a metri 1,50 nel centro storico e che tali manufatti siano caratterizzati da materiali, colori, forme, in armonia con il contesto architettonico dell'area e siano mantenuti dai concessionari in perfetto stato.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini o attività non commerciali che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La sola collocazione di due fioriere ai lati dell'ingresso dell'attività commerciale o privata o di abitazioni è subordinata alla presentazione di semplice comunicazione corredata della documentazione prevista purché l'occupazione non superi mezzo metro quadrato per ogni elemento e siano rispettate le condizioni indicate al comma 1.

#### **ARTICOLO 16 - Occupazione con banchetti/gazebo per attività di raccolta firme, per vendita di beneficenza e raccolta fondi, per attività promozionali e di propaganda**

1. È consentita l'occupazione di suolo pubblico con banchetti/gazebo aventi ad oggetto la raccolta di firme, vendite di beneficenza e raccolta fondi, attività di propaganda e promozionali, anche di natura commerciale, purché non finalizzate alla vendita o alla sottoscrizione di contratti.

2. La superficie da considerare per la determinazione del canone coincide con le dimensioni degli spazi messi a disposizione dall'amministrazione per la realizzazione di tali occupazioni, qualora ricadenti nelle localizzazioni pubbliche appositamente individuate dai competenti uffici.

## **ARTICOLO 17 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico**

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.
2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

## **ARTICOLO 18 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione**

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente Settore comunale.
2. Ai fini del comma 1, l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da *operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del Dlg 259/2003* e può avere per oggetto:
  - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
  - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
  - durata minima 6 anni;
  - in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
  - è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è quantificato ai sensi dell'art.4 in applicazione della tariffa base e dei coefficienti moltiplicatori di, in relazione alla superficie convenzionale di cui al successivo comma 8.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti, legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura, si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero (ricavato dal canone annuo corrispondente, triplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea.
6. Si applicano a queste tipologia di concessione tutte le norme del presente regolamento, salvo specifiche particolari incompatibilità.
7. Per impianti tecnologici di radio telecomunicazione poste in essere per la fornitura dei servizi di

telefonia e tele radiotrasmissione, il canone minimo annuo viene calcolato con la tariffa indicata nel presente regolamento forfettariamente per superficie occupata fino a 26 mq.

8. Per ogni singola occupazione per impianti di radio telecomunicazione il canone forfettario si incrementa proporzionalmente per ogni metro quadrato eccedente i 26 mq in ragione di 1/26 del canone forfettario.

9. In caso di necessità di corridoio per l'accesso carrabile, ai fini della superficie di calcolo del canone, lo spazio di tale corridoio viene conteggiato con coefficiente moltiplicatore di 0,10.

10. Il canone è commisurato in ragione di una singola delimitazione di impianto e qualora l'impianto stesso sia utilizzato anche da altri gestori oltre al primo concessionario, tutti i gestori hanno l'obbligo di richiedere e sottoscrivere l'atto di variazione della prima concessione, per l'assunzione degli obblighi relativi. L'utilizzazione da parte di più gestori senza variazione della concessione rende abusiva l'occupazione per difformità.

11. Il canone di cui al presente articolo è aumentato del 50% per ogni ulteriore gestore oltre al primo e la concessione verrà adeguata per la nuova sottoscrizione prevedendo eventuali ripartizioni, modalità di pagamento, attribuzioni di sanzioni, ecc., conformemente al presente regolamento.

12. In caso di rimozione volontaria o coatta delle occupazioni di uno dei gestori, si disporrà la conseguente variazione e sottoscrizione della concessione con riduzione del canone di occupazione del suolo.

#### **ARTICOLO 19 - Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc.**

3. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 ore previste dall'art.5 comma 1 lett. b) di questo Regolamento.

#### **ARTICOLO 20 - Occupazioni con tende e tendoni**

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano, l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato. Le autorizzazioni e le concessioni relative vengono rilasciate in conformità allo speciale Regolamento che disciplina la materia.

#### **ARTICOLO 21 - Obblighi del concessionario**

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione; si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.

2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia e, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e

pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali. In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato è tenuto:

- a) ad esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza l'occupazione unitamente alle attestazioni dell'avvenuto pagamento del canone ed eventuali oneri accessori dovuti; nel caso di occupazione per cantiere edile o stradale, di esporre sulla recinzione, o comunque in maniera ben visibile dall'esterno, copia del provvedimento che autorizza l'occupazione stessa. In caso di proroga, qualora i tempi necessari all'istruttoria non consentano il rilascio della concessione alla data di scadenza della precedente, dovrà essere esposta copia della comunicazione di avvio del procedimento fino ad emissione del nuovo atto autorizzativo.
- b) a mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
- c) a provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima. Il ripristino del suolo pubblico manomesso deve essere effettuato con la stessa tipologia di materiale della originaria pavimentazione, comprese quelle particolari eventualmente presenti (a mero titolo esemplificativo: street print, colorazione rossa, cubetti di porfido, malte speciali per il sottofondo stradale, etc.);
- d) a non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- e) ad evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
- f) ad evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
- g) a collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati a predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.
- h) nel caso di scavi che interessino aree di pertinenza di esemplari arborei ad osservare le ulteriori disposizioni specifiche, anche a tutela della pubblica incolumità, definite in dettaglio con apposito atto dirigenziale del Settore competente.

## **ARTICOLO 22 - Specificazione degli obblighi del concessionario in caso di occupazione effettuata con materiale inerte o di scarto ed in presenza di cantieri**

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.
2. I cantieri devono essere mantenuti in ordine secondo le prescrizioni dei regolamenti comunali e per il tempo necessario alla realizzazione delle opere relative. In particolare il concessionario ha l'obbligo di:
  - a) mantenere in ordine il cantiere, il materiale inerte (sabbia, ghiaia ecc.) deve essere conservato all'interno dell'area concessa e protetto dall'accesso di persone o animali;
  - b) evitare l'uso di materiale arrugginito;



- c) proteggere adeguatamente tutte le parti sporgenti contundenti, al fine di garantire l'incolumità dei passanti;
- d) realizzare i ponteggi e le paratie di cantiere in genere, quando posizionate in prossimità di un portico, con materiale che permetta l'introspezione visiva all'interno del portico stesso;
- e) evitare depositi liquidi scoperti, in particolare fuori dall'orario di lavoro;
- f) evitare di utilizzare l'area di cantiere per accatastamento protratto nel tempo di materiale improprio o materiale di risulta derivante da demolizioni/scavi.

3. Nel caso di cantieri abbandonati o messi in opera senza osservare le norme previste, anche nel rispetto della sicurezza ed il decoro, l'Amministrazione comunale, fermo restando l'applicazione delle sanzioni principali e accessorie previste dal codice della strada e dai regolamenti comunali, intima al concessionario di adempiere entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, l'Amministrazione interviene in sostituzione del concessionario per eliminare situazioni di pericolo, anche con interventi temporanei, addebitando il relativo costo al concessionario.

### **ARTICOLO 23 - Obblighi in presenza di cantieri su area pubblica o privata**

1. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe entro un raggio di 500 metri, dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una pubblica viabilità sicura e priva di insidie o trabocchetti per gli utenti.
2. A tale fine il concessionario o, in assenza di atto di concessione, il Direttore Lavori in relazione all'area sopra indicata devono:
  - a) garantire il decoro e la pulizia rispetto al passaggio e/o attraversamento di veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;
  - b) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli pesanti e non, dotandosi dei mezzi idonei. Pertanto, oltre al mantenimento ed ai necessari ripristini del tratto di carreggiata comunale direttamente interessata dal transito dei mezzi d'opera, la rete viaria sopra indicata non dovrà essere interessata da terra di scavo, liquami o altri materiali anche di scarto;
  - c) vigilare e ripulire le parti contigue all'area occupata da eventuale materiale ivi presente che andrà collocato in adatti ripari;
  - d) ripulire al termine dell'orario di lavoro le parti contigue all'area occupata da eventuale materiale ivi presente;
  - e) curare la pronta rimozione delle tali situazioni di pericolo e vigilare sul transito dei mezzi a qualunque titolo interessanti l'area di lavoro del cantiere oltre che sul loro stato nella fase di impegno della sede stradale in entrata e in uscita dall'area stessa;
3. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non previsti dall'Autorità Comunale.
4. Viene fatto salvo in ogni caso il diritto da parte del Comune di richiedere al concessionario il risarcimento dei danni eventualmente causati a terzi o la manleva da ogni richiesta pervenuta.
5. L'apertura del cantiere stradale e esecuzione dei lavori su strada è altresì regolata dal codice della strada e dall'apposito regolamento comunale.

## **ARTICOLO 25 - Proroga e rinuncia alla concessione**

1. La proroga di concessione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico potrà essere accordata su motivata istanza del concessionario presentata prima della scadenza della relativa concessione ed a condizione che i correlati versamenti del canone risultino regolarmente eseguiti. La proroga potrà essere disposta quando le motivazioni addotte a giustificazione della relativa richiesta non appaiano infondate o pretestuose ed a condizione che non sia stato preventivamente accertato un immotivato mancato uso - anche se temporaneo - del suolo pubblico oggetto dell'originaria concessione. Il canone, in caso di proroga relativa ad occupazioni edili e ad occupazioni per cantieri stradali (scavi, manomissione del manto stradale, apertura botole) è progressivamente aumentato a decorrere dalla terza proroga: + 30% in occasione della terza/quarta proroga, + 50% dalla quinta proroga in poi.

2. Sia in caso di occupazioni permanenti che temporanee il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione. Nel caso di occupazione temporanea il suo eventuale diritto al rimborso del canone già corrisposto decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della rinuncia. Non si fa luogo ad alcun rimborso in caso di rinuncia ad una concessione permanente, fermo quanto previsto dall'art.55.

## **ARTICOLO 26 - Modifica sospensione e revoca della concessione**

1. Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato. Ai sensi dell'art.21 quinquies comma 1 L.241/90 l'amministrazione provvede ad indennizzare - su documentata e motivata istanza di chi ritenga di averne diritto - eventuali pregiudizi prodottisi a causa della revoca in danno dei soggetti direttamente interessati.

2. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel pristino stato con immediatezza e comunque entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.

3. Il Comune dispone la revoca della concessione per l'occupazione di suolo pubblico, con conseguente obbligo di rimozione e rimessa in pristino stato a cura e spese del concessionario, qualora lo stesso non provveda alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti o delle opere eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione.

## **ARTICOLO 27 - Decadenza dalla concessione**

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora:

- a) non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione;
- b) non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti comunali;
- c) sia stata revocata, annullata o abbia perso efficacia l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;

2. La pronuncia di decadenza della concessione può essere pronunciata d'ufficio:

- a) in caso di omesso o parziale pagamento della TARI (se ed in quanto dovuta dal concessionario in relazione all'attività in funzione della quale viene richiesta l'occupazione di suolo pubblico) e/o del

canone (da intendersi riferito anche ad una singola annualità, in caso di concessioni pluriennali) - con relativi interessi e sanzioni - entro i 30 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo di cui all'art.55 di questo Regolamento;

b) in caso di violazione delle norme relative al divieto di subconcessione;

c) in caso di uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

3. La pronuncia di decadenza di cui al precedente comma 2 comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata.

4. L'ipotesi di decadenza di cui all'art. 8 comma 8 si avvera automaticamente alla scadenza del termine utile per iniziare l'occupazione, salvo quanto specificatamente previsto dal medesimo comma 8 per l'ipotesi di proroga del termine su motivata istanza del concessionario. La mancata occupazione nei termini sarà oggetto di apposito rilievo in loco e relativo verbale, cui seguirà una semplice comunicazione al concessionario decaduto per avvisarlo della sopravvenuta decadenza; conseguentemente il suolo pubblico oggetto della decaduta concessione potrà essere immediatamente concesso a nuovo richiedente mentre l'eventuale tardiva occupazione da parte del decaduto concessionario costituisce ad ogni effetto un'occupazione abusiva.

## **ARTICOLO 28 - Condizioni per la legittima continuazione dell'occupazione in caso di subentro**

1. Nel caso di concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di espositori di merci, di somministrazione alimenti e bevande o edicola in chiosco, al subentrante è consentita la continuazione dell'occupazione quando ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

a) la richiesta di subingresso del subentrante, da presentarsi al Settore competente;

b) la regolarità del pagamento dei canoni pregressi (relativi all'occupazione oggetto di cessione) ed eventuali oneri accessori.

2. La condizione di cui alla lett. b) dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento o mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal concessionario cedente e/o dal proprietario dell'azienda (in caso di affitto d'azienda).

3. Al fine di poter essere in grado di dimostrare il ricorrere di tale condizione il subentrante dovrà pertanto farsi consegnare in copia dal cedente le ricevute di versamento relative ai canoni pregressi o farsi rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva da esibire al Comune.

4. In caso di concessione rilasciata sulla base della falsa dichiarazione sostitutiva si applica quanto previsto dal precedente art.5 comma 3bis.

5. Nel caso di concessione per lavori edili e stradali al subentrante è consentita la continuazione dell'occupazione quando ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

a) deve essere presentata al Settore competente la richiesta di subingresso del subentrante unitamente alla rinuncia del titolare originario;

b) il subentrante deve essere in regola con il pagamento di eventuali canoni o indennità di occupazione di suolo pubblico.

## **ARTICOLO 29 - Istanze per i messaggi pubblicitari**

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento, sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente.

2. L'autorizzazione alla collocazione, ovvero alla modifica o al rinnovo di cartelli, insegne d'esercizio ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, poste all'interno dei centri abitati o sulle strade comunali e vicinali esterne ai centri abitati, è rilasciata con le modalità indicate dall'art. 53 comma 1 del D.P.R. 495/1992.

3 Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.

4 La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.

5. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 ,dall'art. 53 e seguenti del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) e dall'apposito regolamento comunale,fermo restando in un'ottica di semplificazione l'introduzione di misure per garantire l'unificazione dei relativi procedimenti autorizzatori.

6. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
- d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
- e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.

7. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia

provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

8. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

9. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

10. Il rilascio dell'atto autorizzativo all'installazione di messaggi pubblicitari è comunque subordinato al rispetto di quanto previsto dall'art.96 del vigente Regolamento Edilizio nonché dell'art. 9 del vigente Regolamento per la tutela de decoro urbano e dell'igiene ambientale.

### **ARTICOLO 30 - Tipologie di impianti pubblicitari**

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

#### *Insegna di esercizio:*

si definisce "insegna d'esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Può essere monofacciale o bifacciale L'insegna contiene il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi purchè installati nella sede dell'attività o nelle sue pertinenze.

#### *Insegna pubblicitaria:*

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

#### *Preinsegna*

Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, posta lungo le strade, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, supportata da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede di un'attività. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della

Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

#### *Cartello*

Si definisce "cartello" il manufatto bidimensionale, supportato da struttura di sostegno, utilizzabile in entrambe le facciate. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

#### *Manifesto*

Si definisce "manifesto" l'elemento pubblicitario privo di rigidità, prevalentemente realizzato in materiale cartaceo, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti, comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Fatto salvo quanto prescritto dal regolamento comunale di polizia locale la collocazione dei manifesti, così come definiti dal presente articolo, è autorizzabile esclusivamente negli spazi delle pubbliche affissioni o negli spazi pubblici a ciò preordinati.

#### *Striscione, locandina, stendardo*

Si definisce "striscione, locandina, stendardo", l'elemento bidimensionale, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzata alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso solo per luce indiretta. L'esposizione degli striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli di natura non commerciale e esclusivamente in occasioni degli stessi cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e le 24 ore successive. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali.

#### *Pubblicità su veicoli e natanti:*

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

#### *Pubblicità con veicoli d'impresa:*

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

#### *Pubblicità varia:*

per pubblicità varia si intende quella effettuata con drappi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodottrici messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

#### *Impianti pubblicitari:*

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che

contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

*Impianto pubblicitario di servizio:*

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

*Impianto di pubblicità o propaganda:*

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

## **ARTICOLO 31 - Istruttoria amministrativa**

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.

2. Qualora l'istanza o la comunicazione abbia per oggetto l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade all'interno del centro abitato, l'istanza dovrà essere corredata dalla documentazione prescritta all'art.53 comma 3 del Regolamento di esecuzione al CdS DPR 495/1992.

3. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per il rilascio del parere in merito alla conformità del mezzo pubblicitario alle disposizioni di cui al codice della strada(art.23) e al relativo regolamento di esecuzione e al regolamento comunale, qualora la richiesta abbia per oggetto l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade all'interno del centro abitato, e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni dalla data della relativa richiesta.

4. Qualora gli impianti pubblicitari per la loro consistenza e tipologia siano sottoposti alla vigente normativa urbanistico/ edilizia dovrà comunque essere depositato/acquisito, per l'installazione, apposito titolo edilizio; nel caso di aree soggette a vincolo culturale o paesaggistico-ambientale (ex legge 1497/39) dovrà essere ottenuta la relativa autorizzazione presso il Servizio edilizia/urbanistica.

5. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o di privati.

6. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

7. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

8. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

9. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

10. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

11. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.

12. L'autorizzazione relativa al mezzo pubblicitario installato lungo le strade ha validità triennale ai sensi dell'art.53 comma 6 del regolamento di esecuzione al CdS DPR 495/1992 ed è rinnovabile alla scadenza, previa richiesta o comunicazione dell'interessato. In mancanza della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione l'impianto deve essere rimosso ai sensi del codice della strada, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

13. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

14. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate

15. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

## **ARTICOLO 32 - Procedure**

1. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si



renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di quindici giorni dalla data della relativa richiesta.

1. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.

2. Il diniego deve essere espresso e motivato.

3. L'autorizzazione rilasciata al termine del procedimento unificato è valida anche ai fini e per gli effetti del codice della strada.

4. Per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse, fra le quali è annoverato in particolare l'adeguamento della segnaletica stradale, le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento o non rinnovate, con conseguente obbligo di ripristino della situazione antecedente.

### **ARTICOLO 33 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni**

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

- a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 90 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- i) versare il canone alle scadenze previste.

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

3. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 13 comma 4 e gli estremi della autorizzazione in questione.

4. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

5. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

#### **ARTICOLO 34 - Rinnovo, proroga e disdetta**

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente e alle disposizioni vigenti del codice della strada, del relativo Regolamento di esecuzione e del regolamento comunale.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

4. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

5. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

#### **ARTICOLO 35 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione**

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

### **ARTICOLO 36- Decadenza ed estinzione della autorizzazione**

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 30 giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.

2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

### **ARTICOLO 37 - Soggetto tenuto al pagamento del canone**

1. Il canone è dovuto al Comune di Sinalunga dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido con il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero con colui che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario, il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti abusivi o divenuti abusivi, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione, viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del codice civile.

4. Il pagamento del canone per le occupazioni realizzate dal condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile. Il condominio deve esporre una targhetta che identifica il suo amministratore.

## **ARTICOLO 38 - Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere**

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfettaria di euro 1,50.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. All'uopo il soggetto tenuto al canone deve presentare specifica dichiarazione con la puntuale indicazione delle utenze nel termine dell'ultimo giorno del mese di marzo ed effettuare entro lo stesso termine, il versamento del canone dovuto in un'unica soluzione.

3. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

## **ARTICOLO 39 - Determinazione della superficie di occupazione**

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali delle singole occupazioni. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.

2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.

3. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.

4. Per le occupazioni con impianti di distribuzione di carburante, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella disciplinata dall'art.41 del presente Regolamento. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

5. Per le occupazioni con impianti di ricarica per veicoli elettrici, la superficie è calcolata sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli e con l'applicazione di specifiche riduzioni.

6. Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione della proiezione

7. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) della Legge n.160/2019, il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale e quindi sulla base dei seguenti criteri:

a) classificazione in Categorie d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui insiste l'occupazione, come da prospetto "Classificazione delle strade" (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente regolamento;

b) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;

c) durata dell'occupazione;

d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata intesa come utilizzazione particolare o eccezionale che ne ritrae il singolo rispetto all'uso pubblico della collettività con previsione di coefficienti moltiplicatori e maggiorazioni per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione.

#### **ARTICOLO 40 - Criteri di determinazione della tariffa del canone per le occupazioni**

Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

1. Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente non superiori al mezzo metro quadrato o lineare.

2. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

3. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate dagli esercizi per la distribuzione di carburante il canone è determinato con riferimento al numero di colonne di erogazione, escluse le colonnine per i servizi ausiliari. Per il calcolo del canone lo spazio occupato da ogni colonna di erogazione è considerato di 1 mq. Le eventuali ulteriori strutture di servizi per auto e moto insistenti sull'area quali chioschi per vendita, lavaggio, ecc. sono soggette al pagamento del canone con riferimento alla effettiva superficie occupata dalle strutture stesse.

5. Nel caso in cui l'occupazione insista su sede stradale destinata alla sosta a pagamento dei veicoli, o riservate alla sosta dei veicoli da parte dei residenti, oppure ricada sia su carreggiata o in area destinata alla sosta attrezzata il canone è soggetto a maggiorazione nella misura dell' **1.50** rispetto alla tariffa base. Nel caso in cui la concessione dell'occupazione richieda comporti la necessità di emanare ordinanza di divieto di sosta nelle aree limitrofe, a garanzia della circolazione veicolare e/o per l'istituzione di

attraversamenti e percorsi pedonali temporanei, le stesse saranno assoggettate al pagamento del canone con le medesime modalità dell'occupazione concessa. Con riferimento ad occupazioni per manifestazioni ed eventi il canone viene commisurato agli effettivi mq di superficie occupata da manufatti, allestimenti e mezzi di servizio (comprese le aree di rispetto per la sicurezza).

6. La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedente i 1.000 mq. è calcolata in ragione del 10%.

7. Il canone relativo all'occupazione per allestimento e disallestimento è liquidato in base al tipo di attività destinata ad esservi svolta.

8. In caso di rinuncia volontaria alla occupazione permanente di suolo pubblico di cui al precedente articolo 26, il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa. Se la continuazione dell'occupazione sia permanente che temporanea è resa impossibile da una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune, il rimborso o l'abbuono del canone competono, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità, per il periodo di mancata utilizzazione.

9. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del Canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera per il coefficiente moltiplicatore, per la misura dell'occupazione, per il numero dei giorni di occupazione. Per le occupazioni temporanee che si realizzano, invece, solo per alcune ore del giorno la tariffa base giornaliera è calcolata in percentuale e secondo le seguenti fasce orarie:

- Occupazione realizzata nel periodo compreso tra le ore 7,00 e le ore 14,00 in misura pari al 60% delle tariffe di cui al successivo art.43 (anche se il periodo di occupazione è inferiore alle 7 ore).
- Occupazione realizzata nel periodo compreso tra le ore 14,01 e le ore 6,59 in misura pari al 40% delle tariffe di cui al successivo art.43 (anche se il periodo di occupazione è inferiore alle 17 ore).

#### **ARTICOLO 41 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari**

1.La tariffa del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è determinata in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed all'illuminazione.

2.Relativamente alle esposizioni pubblicitarie, l'intero territorio comunale è considerato in Categoria 2.

3.Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del canone è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un impianto pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

4.Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato.

Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

**5.**Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

**6.**Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

**7.**Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

**8.**I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

**9.**Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

**10.**Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze il canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo.

**11.**Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.

**12.**Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.

**13.**Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

**14.**Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate su schermi o pareti riflettenti, il canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

**15.**Per l'esposizione pubblicitaria mediante locandine, autorizzata tramite l'apposizione del timbro da parte dell'ufficio preposto alla gestione del canone, il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione e l'elenco dei locali nei quali le locandine verranno esposte.

**16.**La diffusione di messaggi pubblicitari mediante la distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è consentita solo con la presentazione, almeno 2 giorni prima dell'inizio della pubblicità, di apposita istanza all'ufficio preposto alla gestione del canone. È vietata la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con lancio di volantini

od oggetti da velivoli o veicoli. Il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito.

16. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con altri mezzi e/o impianti non previsti dai precedenti commi del presente articolo, si applica la tariffa per similarità.

17. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.

18. Ai mezzi pubblicitari di dimensioni superiori al metro quadrato ed inferiori a 6 mq. si applica, alla tariffa base, la maggiorazione del 20 per cento. Ai mezzi pubblicitari di dimensioni tra 7 e 9 mq. è applicata, alla tariffa base, una maggiorazione del 50 per cento. Qualora le dimensioni risultino superiori a mq. 9, si applica una maggiorazione pari al 100 per cento della tariffa base.

#### **ARTICOLO 42 - Tariffe annuali e tariffe giornaliere**

1. La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge.

Per il Comune di Sinalunga la tariffa standard annua è fissata in € 40,00.

2. Per le occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità. (co.829).

3. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge. Per il Comune di Sinalunga la tariffa standard giornaliera prevista è la seguente: euro 0,70.

4. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale, è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, ovvero con maggiorazioni percentuali. Le maggiorazioni sono cumulabili.

5. Le tariffe, le maggiorazioni ed i coefficienti di valutazione sono determinati dalla Giunta Comunale.

#### **ARTICOLO 43 - Determinazione del canone**

1. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria. La misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua



(di cui all'art.43 del presente regolamento) per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni (di cui all'allegato B) e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle classificazioni delle strade e spazi pubblici (di cui all'allegato A al presente regolamento).

2. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera (di cui all'art.43 del presente regolamento) per i coefficienti di valutazione (di cui all'allegato B), per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle classificazioni (di cui agli allegati A e B al presente regolamento).

#### **ARTICOLO 44 - Modalità e termini per il versamento**

1. Per le occupazioni permanenti pluriennali, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo. Per gli anni successivi, il canone va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori a euro 1.000,00 per anno solare è ammesso il versamento in quattro rate, rate entro le scadenze del 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Per importi superiori a euro 258,23 è ammesso il versamento in 3 rate: la prima contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo e la seconda entro l'ultimo giorno di occupazione.

3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti pluriannuali, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori a euro 1.500,00 è ammesso il versamento in quattro rate, entro le scadenze del 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno.

4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari. Per importi superiori a euro 3.000,00 è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari e la seconda entro l'ultimo giorno di diffusione dei messaggi stessi.

5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

6. Il versamento del canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art.1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Per le pubbliche affissioni il versamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del relativo servizio.

#### **ARTICOLO 45 - Dichiarazione**

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto tenuto al versamento del canone. La formale dichiarazione è invece prevista per le seguenti fattispecie:

a) nei casi di variazione delle esposizioni pubblicitarie che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, intendendosi in quest'ultimo caso una modifica delle forme o degli strumenti del messaggio, con conseguente nuova diffusione autonomamente soggetta al canone sempre che la variazione determini un aumento della superficie o ad una modificazione del tipo di pubblicità che comporti un maggior ammontare; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il soggetto tenuto al pagamento del canone, deve, prima di iniziare la pubblicità, presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune o dal soggetto di cui sopra, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, nonché tutte le altre notizie utili ai fini della corretta applicazione del canone.

3. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, le esposizioni pubblicitarie si presumono effettuate in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

3. Il soggetto passivo che intende cessare la pubblicità deve presentare la dichiarazione di cessazione entro il 31 marzo: in caso di mancanza della dichiarazione, anche se di fatto è avvenuta la rimozione della pubblicità, il pagamento è dovuto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se, malgrado l'avvenuta presentazione della dichiarazione di cessazione, il contribuente continua ad esporre la pubblicità, incorre nella fattispecie della pubblicità abusiva.

#### **ARTICOLO 47 - Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni**

1. La tariffa del canone per le pubbliche affissioni è determinata dalla Giunta Comunale.

2. La misura standard del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 è quella prevista al comma 827 dell'articolo 1 della legge 160/2019 maggiorata dell'apposito coefficiente ed è pari ad €1,16 e si applica per una durata di esposizione fino a 10 giorni o frazione.

3. Oltre i primi 10 giorni di esposizione, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, la tariffa standard è maggiorata del 30 per cento.

4. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento.

#### **ARTICOLO 47 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

#### **ARTICOLO 48 - Contenuto del messaggio pubblicitario – divieti**

Sono vietati nell'esposizione pubblicitaria rappresentazioni di violenza fisica, morale o che incitano atti di violenza; immagini volgari/indecenti/ ripugnanti tali da ledere la sensibilità delle cittadine e dei cittadini; messaggi discriminatori e/o degradanti che, attraverso l'uso di stereotipi, tendono a collocare le donne in ruoli sociali di subalternità e disparità; contenuti e immagini in cui emerga la mercificazione del corpo femminile, rappresentazioni o riproduzioni del corpo delle donne quale oggetto di possesso o sopraffazione sessuale; messaggi e immagini che rimandino a pregiudizi culturali o stereotipi sociali fondati sulla discriminazione di genere, appartenenza etnica, orientamento sessuale, abilità fisica e psichica e credo religioso.

E' altresì vietata l'esposizione pubblicitaria il cui contenuto promuova il gioco d'azzardo.

#### **ARTICOLO 49 - Riduzioni**

1. La tariffa del canone per le pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art.50 del presente regolamento;
- b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e. per gli annunci mortuari.

La riduzione del 50% non è mai dovuta in caso di sponsor (ad eccezione di patrocinii di Enti Pubblici) riportati nel manifesto.

2. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo, sottosuolo o soprassuolo è ridotta al 10% per le superfici eccedenti i mille metri quadrati.

3. La tariffa del canone per le esposizioni di messaggi pubblicitari è ridotta del 50% qualora le stesse risultino effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive e qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici.

4. La tariffa del canone per le occupazioni realizzate nell'ambito dell'attività edilizia è ridotta del 50%.

5. Il canone relativo all'occupazione di aree per l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente di cui all' art. 242 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. eseguiti in strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, è ridotto dell'80% in favore dei soggetti autorizzati all'esecuzione delle operazioni di bonifica per tutta la durata dell'occupazione indicata nei progetti di cui all'art. 242 ; dette autorizzazioni vengono rilasciate a seguito dell'approvazione degli interventi di bonifica con Delibera di Giunta e a seguito del versamento della fidejussione di garanzia finanziaria a favore dell'amministrazione comunale pari al 50% dell'importo dei lavori stimato dal proponente.

9. L'atto di concessione deve obbligatoriamente indicare anche l'importo del canone oggetto di riduzione.

## **ARTICOLO 50 - Esenzioni**

Sono esenti dal canone:

- a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; sono ricomprese in tale esenzioni le occupazioni previste in rapporti convenzionali, per tutelare l'interesse pubblico prioritario costituito, tra l'altro, anche dai servizi offerti alla cittadinanza finalizzati alla tutela e miglioramento della sicurezza stradale di cui al punto 6.2 dell'allegato II alla direttiva 2006/126/CE con i privati che prevedano obblighi di utilità pubblica, equiparabili almeno pari al valore dell'importo che l'occupazione di suolo pubblico avrebbe determinato.
- b. le occupazioni effettuate da appaltatori per opere pubbliche, e per il periodo ed area strettamente necessari all'esecuzione dei lavori, ove i committenti dell'appalto siano gli

enti pubblici indicati alla precedente lettera a), previa espressa comunicazione almeno tre giorni prima dell' inizio dell'occupazione all'ufficio competente all'applicazione del canone, relativamente a dati identificativi dell'occupante comprensivi del codice fiscale o partita IVA, ubicazione, consistenza, durata e fonte contrattuale dell'occupazione medesima.

- c. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi pubblicitari la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- d. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- e. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- f. le occupazioni di aree cimiteriali;
- g. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- h. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- i. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- j. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- k. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 6 metri quadrati;
- l. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
  - 1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - 2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - 3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

- m. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- n. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- o. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- p. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- q. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- r. Occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, politiche, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, di durata non superiore a ventiquattro ore e purché l'area occupata non ecceda i 20 mq;
- s. Occupazioni con tavoli per raccolta di firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni politiche o sindacali;
- t. Occupazioni effettuate da partiti o associazioni e finalizzate alla sola propaganda relativamente alle elezioni o referendum. Tale esclusione decorre dal giorno della convocazione dei comizi elettorali alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni e purché l'area occupata non ecceda i 20 mq;
- u. Segnaletica relativa alla circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata, le aste delle bandiere;
- v. Occupazioni effettuate con cassonetti ed altri contenitori per la raccolta dei rifiuti, anche differenziata;
- w. Occupazioni temporanee effettuate con tende o simili, fisse o retrattili;
- x. Occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, scale a mano, deposito di materiale edile ecc. e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiori a 4 ore;
- y. Occupazioni di suolo e soprastanti il suolo pubblico effettuate con vasi, fiori e festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
- z. Occupazioni per manutenzione del verde privato autorizzate per un solo giorno e di durata non superiore alle 4 ore;

- aa. Occupazioni di aree pubbliche destinate al servizio di trasporto pubblico, pensiline e cabine;
- bb. Occupazione temporanea per manifestazioni prive di finalità economiche e/o commerciali organizzate da associazioni, da fondazioni ed altri istituzioni di carattere privato senza fini di lucro, da scuole e da altri Enti Pubblici per finalità culturali, educative, sociali, assistenziali, previdenziali, sanitarie, ricerca scientifica, religiose, di promozione sportiva e del tempo libero, di tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- cc. Occupazione temporanea per manifestazioni ad esclusivo fine di beneficenza e di volontariato organizzate da associazioni, comitati senza fini di lucro ed altri organismi no profit;
- dd. Occupazione temporanea per manifestazioni di natura non esclusivamente economica e commerciale di cui la Giunta Comunale riconosca il preminente valore partecipativo e comunque di particolare interesse pubblico, culturale, sociale e di promozione dell'immagine del Comune.
- ee. Occupazioni di suolo, sottosuolo e soprassuolo nelle frazioni di Farnetella, Scrofiano e Rigomagno per i pubblici esercizi esistenti all'interno dei rispettivi centri storici (bar, ristoranti ecc.).
- ff. Fermo restando la necessità della concessione o autorizzazione per le occupazioni di suolo e i messaggi pubblicitari per un anno per chi apre un'attività economica nel centro storico di Sinalunga capoluogo e nei centri storici delle Frazioni di Bettolle, Scrofiano, Rigomagno e Farnetella..
- gg. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
  - h) viene prevista la gratuità per iniziative inerenti la promozione della cultura dei diritti;

Su iniziativa del Comune di Sinalunga, in deroga alle limitazioni previste dall'art. 51, comma 4 del D.P.R. n. 495/1992, possono essere stipulati patti di collaborazione con soggetti privati disciplinanti la cura e la manutenzione di aree verdi. I soggetti privati firmatari potranno installare nelle aree che verranno individuate dei cartelli della dimensione massima di cm. 60 x cm 40, su idonea struttura fissa, a non meno di 3 metri dalla carreggiata stradale; il cartello dovrà riportare lo stemma del Comune e la scritta "Comune di Sinalunga" ed un messaggio tipo "area verde realizzata e manutentata da ....."

Il patto di collaborazione previsto dal precedente comma attraverso il quale vengono installati i summenzionati cartelli dà luogo al non assoggettamento degli stessi dal canone comunale per la diffusione dei messaggi pubblicitari.

## **ARTICOLO 51 - Controllo dei versamenti**

1. Il Comune provvede alla verifica dell'integrità e tempestività dei versamenti dovuti.

2. In caso di mancato o parziale versamento, Il Comune o il soggetto affidatario provvede, senza indugio, ad inviare a mezzo pec. o raccomandata con avviso di ricevimento un'apposita comunicazione di addebito al titolare della concessione/autorizzazione, invitandolo alla regolarizzazione del versamento delle somme dovute a titolo di rata scaduta non corrisposta con la maggiorazione degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale, da computare dal giorno successivo alla scadenza entro e non oltre gg.30 dalla ricezione della comunicazione, attestata dalla ricevuta di consegna.

3. In difetto di mancato versamento delle somme e nei tempi di cui al precedente comma 2, la concessione o autorizzazione si intende a tutti gli effetti decaduta.

## **ARTICOLO 52 - Sanzioni e indennità**

Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:

1. un'indennità pari al canone maggiorato del suo 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

2. una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata al precedente comma 1 ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).

3. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 53 del presente regolamento.

4. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al trenta per cento dell'ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00, né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'articolo 7- bis del D.Lgs. 267/2000.



5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.

6. Quando più persone concorrono in una delle violazioni previste dal presente regolamento, laddove sanzionata ai sensi del vigente Codice della Strada, trova applicazione il principio di solidarietà di cui all'art. 196 dello stesso Codice. In analogo caso di concorso di più persone, laddove risulti applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal primo comma del presente articolo, trova applicazione l'art. 6 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Nel caso di mezzi pubblicitari è obbligato in solido al pagamento della sanzione anche il soggetto titolare nel cui interesse è effettuata la pubblicità tramite l'impianto.

8. Ogni altra violazione non espressamente sanzionata dal presente regolamento o dal codice della strada è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00(cinquanta/00) a Euro 300,00(trecento/00) applicata con la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **ARTICOLO 53 - Riscossione coattiva**

1. L'accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento, viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali, manufatti e mezzi pubblicitari nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art.1 co.792, della legge n.160/2019.

### **ARTICOLO 54 - Interessi**

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo alla scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

### **ARTICOLO 55 - Rimborsi**

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.

2. Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.

3. I rimborsi possono essere erogati, qualora espressamente disciplinato dall'Ente, anche attraverso compensazione con somme comunque dovute dal medesimo soggetto.

4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

## **ARTICOLO 56 - Contenzioso**

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

## **ARTICOLO 57 - Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

3. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.

4. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere dal 2021 e fino alla loro scadenza e/o proroga è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento.